

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**SERVIZIO DI MESSA IN RISERVA E/O RECUPERO E/O SMALTIMENTO DI RIFIUTI
DI LEGNO (C.E.R. 20 01 38 - 15 01 03) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA
DOMICILIARE SU CHIAMATA E DAI CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI**

Forlì, dicembre 2019

INDICE

Art. 1.Premessa	3
Art. 2.Definizioni	3
Art. 3.Oggetto dell'appalto	4
Art. 4.Durata del Contratto.....	4
Art. 5.Caratteristiche dei servizi	5
Art. 6.Normativa di riferimento.....	5
Art. 7.Proprietà dei rifiuti.....	5
Art. 8.Conferimento rifiuti.....	6
Art. 9.Prestazioni inerenti all'appalto.....	7
Art. 10.Rimborso spese di trasporto	8
Art. 11.Pagamenti	8
Art. 12.Potestà di controllo di Alea.....	9
Art. 13.Personale e sicurezza.....	10
Art. 14.Invio dati.....	10
Art. 15.Subappalto.....	10
Art. 16.Responsabilità verso terzi e assicurazioni.....	11
Art. 17.Inadempimenti e penalità	11
Art. 18.Risoluzione contrattuale	12

Art. 1. Premessa

Alea Ambiente S.p.A. è la società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. (LTRH), strumento organizzativo degli Enti soci (i Comuni dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese), da questa interamente detenuta e affidataria “*in house providing*” del servizio di gestione rifiuti nel Bacino territoriale di cui al successivo art. 2.

Il presente documento contiene le norme tecnico-operative in base alle quali Alea Ambiente S.p.A. intende affidare in appalto il servizio di recupero/smaltimento di alcune tipologie di rifiuti raccolti nel Bacino territoriale di competenza.

Art. 2. Definizioni

Ferme restando le definizioni e le classificazioni di cui agli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, approvato con Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 67/2016, nonché quelle dell'art. 3 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, ai fini del presente Capitolato Speciale d'Appalto si adottano le seguenti definizioni/abbreviazioni:

- **Capitolato:** il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- **Appaltatore:** l'operatore economico, singolo o plurimo (ad es.: raggruppamento temporaneo di imprese), aggiudicatario di uno o più lotti in cui è suddiviso l'appalto;
- **Alea (o Stazione Appaltante):** Alea Ambiente S.p.A.;
- **ATERSIR:** Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti istituita ai sensi della L.R. Emilia-Romagna 23/12/2011, n. 23, che svolge le funzioni di regolazione pubblica, affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti per conto dei Comuni ricompresi nell'ambito regionale, nonché controllo e monitoraggio;
- **Consorzio Rilegno:** Consorzio nazionale per il riciclo e recupero degli imballaggi del legno;
- **Impianto iniziale:** impianto/i presso il/i quale/i i rifiuti sono conferiti da Alea o da trasportatori terzi da questa incaricati;
- **Bacino territoriale:** l'ambito territoriale in cui Alea è stata incaricata da ATERSIR a svolgere il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nel Distretto Forlivese (Sotto-bacino 2) comprendente i Comuni di:
 - Bertinoro

- Castrocaro Terme e Terra del sole
- Civitella di Romagna
- Dovadola
- Forlì
- Forlimpopoli
- Galeata
- Meldola
- Modigliana
- Portico e San Benedetto
- Predappio
- Rocca San Casciano
- Tredozio

Art. 3. Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di messa in Riserva e/o Recupero e/o Smaltimento di RIFIUTI DI LEGNO provenienti dalla raccolta domiciliare su chiamata e dai centri di Raccolta comunali (CER 20.01.38 – 15.01.03).

I rifiuti di cui sopra, classificati come rifiuti urbani non pericolosi dall'art. 184 del D.Lgs. 152/2006, provengono dalla raccolta effettuata nel Bacino territoriale in cui Alea svolge il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

Art. 4. Durata del Contratto

Il Contratto ha la durata di 12 (dodici) mesi e decorre dalla data di consegna del servizio che potrà avvenire anche nelle more della sua stipula, con opzione di prolungamento - riservata ad Alea - fino a un massimo di ulteriori complessivi 12 (dodici) mesi.

Ove richiesto, l'Appaltatore si impegna sin d'ora a proseguire nell'esecuzione dei suddetti servizi anche oltre le scadenze di cui al precedente comma, agli stessi prezzi, patti e condizioni, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure avviate per l'individuazione di un nuovo contraente (art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016).

Art. 5. Caratteristiche dei servizi

I servizi oggetto del presente appalto sono a ogni effetto servizi pubblici essenziali (art. 1, Legge 12/06/1990, n. 146, e s.m.i.), e costituiscono attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006, e come tali per nessuna ragione possono essere sospesi o abbandonati, salvo i casi di forza maggiore previsti dalla legge.

Non sono considerati causa di forza maggiore, e quindi sono passibili dell'applicazione delle relative penalità stabilite contrattualmente, gli scioperi del personale addetto ai servizi in appalto direttamente imputabili all'Appaltatore quali, a mero titolo d'esempio, la ritardata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto delle clausole del Contratto collettivo nazionale di lavoro.

In caso di abbandono o sospensione e - in genere - per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente Capitolato, Alea può sostituirsi senza formalità di sorta all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio dei servizi ai sensi e con gli effetti dell'art. 8 del Contratto.

In ogni caso di forza maggiore i servizi devono essere recuperati non appena le condizioni lo consentano; i suddetti recuperi non possono dare luogo a maggiori pretese economiche da parte dell'Appaltatore.

Art. 6. Normativa di riferimento

È fatto obbligo all'Appaltatore di eseguire tutti i servizi oggetto del presente Capitolato nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia e di quella che in futuro sarà emanata, con particolare riferimento al D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, e relative norme attuative. In materia di sicurezza si fa riferimento, in particolare, al D.Lgs. 09/04/2008, n. 81.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma precedente, l'Appaltatore sarà ritenuto unico responsabile delle violazioni commesse e, pertanto, l'unico soggetto tenuto al pagamento delle sanzioni che saranno irrogate, fermo restando quant'altro stabilito nel presente Capitolato.

Art. 7. Proprietà dei rifiuti

La proprietà dei rifiuti descritti al precedente art. 3 è dei Comuni appartenenti al Bacino territoriale fino all'avvenuta consegna del carico presso l'impianto iniziale. A conferimento avvenuto i rifiuti cessano di essere di proprietà dei suddetti Comuni e l'Appaltatore è tenuto a sottoporli ad una delle operazioni di stoccaggio e/o smaltimento e/o recupero.

Detentore dei rifiuti è il raccoglitore/trasportatore.

Alea cederà all'Appaltatore le deleghe per la riscossione dei contributi erogati dal Consorzio Rilegno per tutto il periodo di vigenza contrattuale.

Art. 8. Conferimento rifiuti

Di seguito sono indicate le condizioni tecnico-operative che l'Appaltatore deve rispettare nell'esecuzione dei servizi in oggetto.

Alea provvede a proprie spese al trasporto dei rifiuti oggetto dell'appalto presso il luogo di consegna indicato in offerta dall'Appaltatore, direttamente o avvalendosi di soggetti terzi affidatari dei servizi pubblici di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

Gli impianti iniziali indicati in sede di offerta non possono mutare senza previo consenso di Alea su motivata richiesta dell'Appaltatore.

I conferimenti devono avvenire dal lunedì al sabato per 12 mesi l'anno (incluso il mese di agosto); il servizio può essere interrotto solamente in occasione delle giornate di festività di interesse nazionale.

Al fine di garantire la regolare e continua esecuzione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti (oggetto di diverso appalto), l'Appaltatore deve permetterne il conferimento durante la più ampia fascia oraria possibile con la seguente apertura minima: dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 13:30 e dalle 14:00 alle 17:00, e il sabato dalle ore 7:30 alle ore 12:30.

Il conferimento avviene mediante automezzi abilitati e autorizzati al trasporto dei rifiuti oggetto dell'appalto, utilizzando autocompattatori, bilici, cassoni scarrabili e/o altri mezzi idonei a tale trasporto.

Ogni conferimento è accompagnato da idoneo documento come previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti (formulario di identificazione rifiuto o documento di trasporto), il quale al momento dell'accesso deve essere registrato tramite doppia pesatura (lordo e tara dopo lo scarico). La fotocopia di tale documento, timbrato e firmato per accettazione dall'impianto iniziale e completo di indicazione relativa al peso registrato in ingresso, deve essere trasmessa ad Alea al massimo entro 5 (cinque) giorni dalla data di conferimento.

La mancata presentazione da parte del trasportatore del documento di cui sopra comporta per lo stesso Appaltatore la non accettabilità del carico di rifiuti.

L'Appaltatore si impegna ad adottare tutte le misure organizzative atte a ridurre al massimo i tempi

di attesa per lo scarico.

La programmazione di massima dei carichi, con indicazione del numero dei mezzi e del giorno di conferimento, sarà comunicata mensilmente o settimanalmente a mezzo posta elettronica da parte del personale preposto di Alea.

All'Appaltatore è riservata la possibilità di verificare la conformità dei rifiuti conferiti: nel caso in cui l'Appaltatore riscontri - alla presenza di un rappresentante di Alea o del terzo trasportatore da questa incaricato - che i rifiuti conferiti presentano caratteristiche difformi rispetto alla tipologia specificata all'art. 3, ha facoltà di darne immediato avviso scritto ad Alea stessa, la quale - effettuate le necessarie verifiche - adotterà i provvedimenti necessari.

Nel caso di reiterazione di tali difformità qualitative, l'Appaltatore ha facoltà di compilare un verbale in contraddittorio con la controparte; ove fossero confermate tali difformità, l'Appaltatore potrà respingere il carico.

Art. 9. Prestazioni inerenti all'appalto

Le prestazioni oggetto del presente appalto sono costituite da un unico lotto, facendo presente che i quantitativi di rifiuti si intendono meramente indicativi e non vincolanti per Alea:

- **Lotto I:** servizio di messa in riserva/recupero/smaltimento di 4.000 (quattromila) t/anno di rifiuti legnosi (CER 20.01.38-15.01.03) provenienti dalla raccolta dedicata presso utenze domestiche e non domestiche e dai centri di Raccolta-Ecocentri del Bacino territoriale.

Si fa presente che il corrispettivo del servizio sarà liquidato in base ai quantitativi effettivamente conferiti.

All'Appaltatore non sarà pertanto riconosciuto alcun compenso o indennizzo nel caso di conferimento di quantitativi inferiori alle succitate stime.

I quantitativi di cui sopra saranno quelli conferiti presso l'impianto iniziale, purché determinati con doppia pesata (lordo e tara dopo lo scarico).

E' facoltà di Alea effettuare verifiche periodiche con l'utilizzo di pese pubbliche o mediante pese ubicate nei propri Centri di Raccolta; in tal caso non saranno riconosciute tolleranze superiori agli 80 (ottanta) kg fra la pesa pubblica/pesa centri di raccolta e la pesa dell'impianto iniziale.

E' fatto obbligo per entrambe le parti di fornire l'omologazione delle rispettive pese e le relative risultanze dei controlli previsti per legge.

Art. 10. Rimborsio spese di trasporto

Poiché la distanza dell'impianto proposto dal concorrente può incidere negativamente sia sull'organizzazione, sia sui costi stessi dei servizi gestiti da Alea, l'Appaltatore non potrà indicare impianti di destinazione a distanza superiore a 50 (cinquanta) chilometri in linea d'aria dalla sede amministrativa di ALEA sita in via Golfarelli 123 a Forlì.

Nel caso in cui l'impianto di destinazione sia ubicato in altro comune non facente parte del Bacino territoriale di ALEA e a distanza superiore a 20 (venti) chilometri in linea d'aria dalla sede amministrativa di ALEA sita in via Golfarelli 123 a Forlì, sarà onere dell'Appaltatore liquidare mensilmente ad ALEA, a titolo di rimborso spese, una somma pari a 1,5 (uno/5) € per ogni tonnellata e per ogni chilometro superiore ai 20 (venti) chilometri in linea d'aria di distanza fra l'impianto di destinazione e la sede amministrativa di Alea, in relazione alla quantità di materiale conferito (espresso in tonnellate).

Ad es. se l'impianto di destinazione è posto a 25 (venticinque) chilometri in linea d'aria dalla sede Amministrativa di Alea l'Appaltatore dovrà rimborsare per spese di trasporto per il conferimento di 1.000 (mille) tonnellate 7.500 (settemilacinquecento) euro.

Art. 11. Pagamenti

Alea liquida all'Appaltatore il corrispettivo delle sole prestazioni effettivamente e regolarmente eseguite, previa presentazione di fattura mensile e verifica della regolare esecuzione del servizio reso. Il pagamento delle fatture debitamente compilate, documentate (allegando quanto previsto al successivo art. 14) e autorizzate, avviene con fondi propri tramite bonifico bancario entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m.

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136, e s.m.i. L'Appaltatore deve comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale sul quale la Stazione Appaltante accrediterà, mediante bonifico, tutti i pagamenti relativi all'esecuzione del presente appalto, entro sette giorni decorrenti dall'accensione dello stesso o, nel caso di conto già esistente, dal loro primo utilizzo in operazioni finanziarie inerenti al presente

appalto. Entro lo stesso termine dovranno essere comunicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su detto conto.

L'importo da fatturare per ogni singolo lotto è la somma ottenuta moltiplicando le tonnellate conferite nel mese per il prezzo indicato nell'offerta di gara, comprensivo di eventuale ecotassa, contributo ambientale e ogni altro onere incluso, al netto della sola IVA.

Nell'ipotesi di cui al precedente art. 10, l'importo da pagare sarà decurtato della somma dovuta dall'Appaltatore a titolo di rimborso spese di trasporto e le parti procederanno alla compensazione delle rispettive partite contabili.

Tutti i pagamenti sono comunque subordinati alla positiva verifica della regolarità contributiva attestata da valido DURC; in caso di irregolarità rilevate da tale documento che palesino un'inadempienza contributiva, la Stazione Appaltante sospenderà i pagamenti all'Appaltatore per la quota corrispondente all'entità di tale inadempienza, riservandosi eventuali azioni previste dalla normativa in materia.

Prima di effettuare pagamenti di importo superiore a cinquemila euro Alea procederà alla verifica di cui all'art. 2 del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 18.01.2008, n. 40, inoltrando apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, al fine di accertare eventuali inadempimenti a carico dell'Appaltatore in materia tributaria e finanziaria.

In caso di inadempimento all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al suddetto importo, Alea non procederà al pagamento, segnalando la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Art. 12. Potestà di controllo di Alea

Alea, al fine di verificare la corretta e regolare esecuzione dell'appalto, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, può visionare gli impianti di destinazione dei rifiuti e quant'altro attiene all'espletamento dei servizi.

L'Appaltatore è tenuto a fornire la necessaria collaborazione, nonché i chiarimenti e la documentazione richiesti, qualunque sia il titolo di disponibilità di quanto utilizzato per l'esecuzione dell'appalto.

Le potestà di cui al presente articolo si intendono svolte anche nei confronti degli eventuali

subappaltatori, e le eventuali inadempienze di questi ultimi sono considerate come inadempimenti dell'Appaltatore.

Art. 13. Personale e sicurezza

Per assicurare il corretto adempimento - nessuno escluso ed eccettuato - di tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato, l'Appaltatore deve avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente e idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti dal Capitolato stesso.

L'Appaltatore deve assicurare la tempestiva sostituzione di detto personale in caso di ferie o malattia. Al personale impiegato nei servizi devono essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, comprese quelle emanate nel corso della vigenza contrattuale, nonché tutte le norme contenute nel relativo Contratto collettivo nazionale e territoriale e negli accordi integrativi dello stesso, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, sia il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, di sicurezza del lavoro, di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro.

Per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l'Appaltatore dovrà organizzare e verbalizzare - prima dell'inizio dell'attività oggetto del presente appalto - una riunione di cooperazione e coordinamento con il responsabile del servizio di Alea, al fine di individuare possibili ed eventuali rischi di natura interferenziale e ambientale che dovessero essere presenti durante le ordinarie attività dell'impianto con i mezzi e i lavoratori di Alea presenti presso l'impianto stesso.

Art. 14. Invio dati

Entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese l'Appaltatore dovrà trasmettere ad Alea - via fax o tramite e-mail - una statistica dettagliata, in formato MS-Excel o altro formato da concordarsi, contenente il riepilogo delle movimentazioni del materiale conferito nel mese precedente oltre a un prospetto indicante gli addebiti che saranno riportati nella fattura (pre-fatturazione).

In mancanza del suddetto riscontro nei termini indicati, Alea potrà sospendere fino alla regolarizzazione il pagamento delle fatture non ancora liquidate.

Art. 15. Subappalto

Il subappalto è ammesso in conformità alle prescrizioni e nel rispetto dei limiti contenuti nell'art. 105

del D.Lgs. n. 50/2016.

Alea si riserva la facoltà di non concedere l'autorizzazione al subappalto, ovvero di concederla solo per limitati periodi di tempo, ove riscontri che il ricorso al subappalto per determinati servizi o in determinati periodi possa comunque influire negativamente sul buon andamento dell'appalto.

Ogni spesa diretta o indiretta relativa o conseguente al subappalto è a totale carico dell'Appaltatore.

Art. 16. Responsabilità verso terzi e assicurazioni.

L'Appaltatore risponde direttamente dei danni prodotti a persone, animali o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi allo stesso affidati, e rimane a suo carico il completo risarcimento di danni prodotti a terzi.

L'Appaltatore è, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso Alea e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto.

Prima dell'inizio dell'appalto l'Appaltatore deve fornire ad Alea copia delle polizze assicurative che ha dovuto presentare all'ente competente per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto iniziale e, successivamente, la quietanza di pagamento dell'eventuale rinnovo delle stesse non appena versato il premio e comunque entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza.

Resta ferma l'intera ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore anche per gli eventuali danni eccedenti i massimali delle polizze di cui sopra causati alla Stazione Appaltante e/o a terzi per danni a persone e/o cose.

L'Appaltatore si assume inoltre ogni responsabilità per danni ecologici o ambientali dovuti all'errata qualità del servizio prestato e/o negligenza nell'esecuzione dello stesso.

Art. 17. Inadempimenti e penalità

Alea vigilerà sulla corretta esecuzione dei servizi eseguiti da parte dell'Appaltatore, verificando in particolare il rispetto della programmazione del ritiro dei rifiuti.

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti l'Appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare entro il termine fissato da Alea nella comunicazione di contestazione, fermo restando le altre forme di responsabilità e fatta salva la risarcibilità dell'eventuale maggior danno, è passibile di penalità (art. 1382 C.C.) da applicarsi da parte di Alea per:

- a) mancato ritiro del rifiuto rispetto al programma dei conferimenti con annullamento del singolo conferimento: Euro/mezzo/viaggio 300 (trecento/00);
- b) mancato rispetto del programma dei conferimenti con posticipo del singolo conferimento rispetto al giorno stabilito: Euro/giorno/mezzo 150,00 (centocinquanta/00);
- c) ritardata trasmissione della quarta copia del formulario di identificazione al trasporto dei rifiuti: Euro/giorno/documento 100,00 (cento/00);
- d) qualsiasi altra violazione dei patti contrattuali non espressamente sopra elencata: da un minimo di Euro 50,00 (cinquanta/00) a un massimo di Euro 300,00 (trecento/00), da determinarsi di volta in volta con provvedimento scritto di Alea.

Non si applica alcuna penalità nel caso in cui i servizi non siano effettuati per oggettive cause di forza maggiore, che comunque devono essere debitamente documentate dall'Appaltatore.

L'applicazione delle penali avviene secondo la procedura di cui al corrispondente articolo del Contratto d'appalto.

Art. 18. Risoluzione contrattuale

Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale previste dalla normativa vigente, Alea può procedere alla risoluzione del Contratto ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa), allorché si verifichi una o più delle seguenti ipotesi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:

- a) revoca delle autorizzazioni all'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- b) comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell'Appaltatore;
- c) sospensione del servizio per qualsiasi motivo di durata superiore alle 48 (quarantotto) ore, eccetto che per cause di forza maggiore debitamente comprovate;
- d) negligenze o deficienze del servizio regolarmente accertate e contestate che, a giudizio di Alea, compromettano gravemente l'efficienza ed efficacia del servizio o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi, in quest'ultimo caso sentito il parere del Settore Igiene Pubblica della Azienda U.L.S.S. o di altro organismo competente in materia ambientale;
- e) subappalto non autorizzato o cessione di crediti effettuata senza l'osservanza delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016;
- f) mancato reintegro della garanzia definitiva ove previsto;
- g) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;

- h) mancata trasmissione dei documenti di trasporto nei termini di legge;
- i) applicazione di penalità, nell'arco di un trimestre, per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale riferito a tale periodo;
- j) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore, Alea procede all'incameramento della garanzia definitiva e l'Appaltatore è tenuto all'integrale risarcimento dei danni, ivi compresi i maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio, e al rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero ad Alea per effetto della risoluzione stessa.

Le parti convengono che Alea possa compensare il credito a titolo di risarcimento danni con quanto dovuto all'Appaltatore per le prestazioni regolarmente eseguite.